



COMUNICATO STAMPA n. 93/24

Lussemburgo, 5 giugno 2024

Sentenza del Tribunale nella causa T-134/21 | Malacalza Investimenti e Malacalza / BCE

Responsabilità extracontrattuale dell'Unione : il Tribunale respinge il ricorso per risarcimento danni della Malacalza Investimenti e di Vittorio Malacalza contro la Banca centrale europea

Nessuno degli illeciti contestati alla BCE nell'ambito della sua vigilanza su Banca Carige può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione

Banca Carige è un ente creditizio di grandi dimensioni stabilito in Italia, quotato in Borsa e soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della Banca centrale europea (BCE) dal 2014. Tra il 2015 e il 2019, la BCE ha adottato diverse misure di intervento nell'ambito di tale vigilanza.

Il ricorso è stato proposto dalla Malacalza Investimenti, società di investimento, e da Vittorio Malacalza, azionista privato. I due ricorrenti chiedono al Tribunale dell'Unione europea di condannare l'Unione a versare loro le somme, rispettivamente, di EUR 870 525 670 (per la prima) e di EUR 9 546 022 (per il secondo), a titolo di risarcimento del danno che ritengono di aver subito a causa di azioni intraprese dalla BCE nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza su Banca Carige. A loro avviso, alcune di tali azioni sarebbero contrarie ai doveri connessi a tali funzioni, in particolare ai principi di tutela della proprietà, proporzionalità, buon andamento dell'amministrazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, buona fede e tutela del legittimo affidamento.

Nella sua sentenza il Tribunale ricorda che, affinché si possa accertare una responsabilità extracontrattuale dell'Unione, gli individui e le imprese devono dimostrare che tre condizioni sono cumulativamente soddisfatte: l'illiceità del comportamento imputabile all'istituzione o ai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento denunciato e il danno lamentato. La prima di tali condizioni è soddisfatta quando il comportamento contestato implica una norma giuridica preordinata a conferire diritti agli individui e alle imprese e quando la violazione contestata all'istituzione è sufficientemente qualificata. A tale titolo, la Malacalza Investimenti e Vittorio Malacalza devono dimostrare, per essere vittoriosi, che la BCE ha violato in modo grave e manifesto, abusando del suo potere discrezionale, una norma di diritto dell'Unione che conferisce loro diritti. Nella sua sentenza, **il Tribunale conclude che tale requisito non è stato soddisfatto**. Infatti, o le norme rilevanti del diritto dell'Unione non conferiscono alcun diritto agli individui e alle imprese, o la violazione di cui trattasi non è sufficientemente qualificata, o gli argomenti della Malacalza Investimenti e di Vittorio Malacalza sono irricevibili.

Il Tribunale respinge quindi il ricorso senza valutare se siano soddisfatte le altre condizioni per l'accertamento di una responsabilità extracontrattuale dell'Unione.

IMPORTANTE: Un ricorso per risarcimento danni può essere proposto da chiunque ritenga sussistente una responsabilità extracontrattuale dell'Unione. Tale responsabilità presuppone che siano soddisfatte tre condizioni cumulative, ossia: 1) una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti agli individui; 2) l'effettività del danno; e, 3) l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illecito dell'Unione e il danno subito.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Restate in contatto!

